

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 83

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d' iniziativa dei Deputati MARANGONE, BETTOLI, LUZZATTO, PIERACCINI

*Presentata il 10 luglio 1958*

### Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura avevamo presentato questa identica proposta di legge costituzionale, che portava il n. 2858.

Ora ci onoriamo di richiamare su di essa la vostra attenzione, soprattutto dopo le dichiarazioni programmatiche del Governo in riferimento alla preminenza della istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Tale fatto in se stesso dimostra l'importanza che finalmente si realizzi un preciso disposto della Costituzione Repubblicana (articolo 116) votato dalla Assemblea Costituente nella seduta plenaria dell'ormai lontano 27 giugno 1947.

Da allora le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, così diverse tra loro per usi e tradizioni e sociali costumi, hanno atteso con crescente speranza di anno in anno che Governo e Parlamento predisponessero gli strumenti di legge idonei alla attuazione integrale del predetto articolo 116 così come era accaduto per la Sicilia e la Sardegna, la Val d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige.

Non sta a noi, ovviamente, ricordare in questa sede le storiche difficoltà che, soprattutto per la particolare situazione di Trieste e del suo territorio, per le precarie illusioni di un'equa conclusione del Trattato di pace, hanno determinato di anno in anno un decennale rinvio all'attuazione della nostra Regione autonoma con speciali norme di statuto.

Né ci richiameremo ai dibattiti, alle polemiche, agli scritti copiosi, ai discorsi anche au-

torevoli di questi anni, se non per affermare che tutte queste manifestazioni hanno via via concorso a formare una più precisa coscienza politica, una benefica confluenza di intenti, una comprensione indispensabile del dovere di reciproci sacrifici sulle iniziali posizioni dei vari gruppi politici e delle varie entità etniche, legate anche a contrastanti interessi.

Noi socialisti, onorevoli colleghi, abbiamo ora l'onore di dichiarare in tutte lettere che in questi ultimi anni ci siamo adoperati in ogni modo onde appianare contrasti, togliere via ostacoli, superare difficoltà con pertinace costanza perseverante pur di arrivare alla formulazione di uno speciale statuto, che, nella convergenza dei comuni interessi di Udine e di Trieste, di Gorizia e di Pordenone, tenesse presenti in modo particolare le naturali esigenze di ciascuna di queste zone.

Ciò che noi soprattutto chiediamo è una Regione autonoma a Statuto speciale, che, nell'ambito e nel rispetto delle istanze costituzionali, e nei legami indistruttibili all'unità della Nazione, che il sangue di tanti morti friulani e giuliani ha cementato, sia modello di civile convivenza e di onesta, faticosa operosità, intesa a sanare secolari miserie, intesa a fare ognor più partecipi le nostre genti alla pubblica amministrazione, elevando anche le classi più disagiate a un alto senso di civile responsabilità.

Perciò il punto cardine che maggiormente ci preme e che il nostro prospetto sottolinea è il massimo decentramento amministrativo,

che giunge alla abolizione delle province e delle prefetture, le quali vengono ad essere sostituite da larghe zone consorziate, così come già prevede lo Statuto speciale per la Sicilia.

Cosicchè giustamente consegue che, per ciò che concerne in particolare modo i peculiari interessi della economia di Trieste e del suo territorio, anche la nostra proposta di Statuto speciale ne contempra particolari norme di autonomo governo nel reciproco comune interesse.

E non abbiamo avuto difficoltà a riconoscere la preminente capacità di Trieste ad essere la giusta capitale della Regione Friuli-Venezia Giulia, non tanto sotto un aspetto puramente geografico, ma per la sua storia che ognuno conosce, per la sua grandezza e popolosità e per la comune nostra aspirazione acchè il suo porto si affermi come sbocco naturale di commerci e di traffici di tutta l'Europa centro-orientale, ravvisando in ciò uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico della intera Regione.

Avremmo voluto indicare in questa nostra proposta di statuto norme precise di controllo sulle industrie idroelettriche del monopolio S. A. D. E. e più estese norme di riforma fondiaria, intese le prime ad apportare i contributi necessari alla vita economica della Regione e le seconde a sanare sollecitamente una arretrata economia agricola in favore delle masse contadine e dei piccoli proprietari.

Avremmo altresì preferito sottolineare la necessità di particolari liberi scambi della futura Regione con le vicine Repubbliche dell'Austria e della Jugoslavia proprio con l'intento di spingere via via rapporti economici, senza discriminazioni di sorta con i paesi del centro-est europeo, che, per storica tradizione sono sempre stati collegati economicamente all'Italia.

Qui non possiamo se non confidare che ciò naturalmente avvenga tramite il futuro Governo regionale.

E infine, sia come italiani, sia come socialisti rispettosi assertori della integrale applicazione della Costituzione, non potevamo ignorare i diritti delle minoranze linguistiche, non tanto preoccupati della giusta reciprocità del loro rispetto, al di qua e al di là dei nostri confini, specialmente con la vicina Repubblica Federativa Jugoslava, quanto per sancire, a termine di legge un esempio di civile convivenza.

Siamo pertanto convinti che la Regione s'ha da costituire e con la dovuta urgenza, per non deludere le pazienti attese, e s'ha da costituire a Statuto speciale per le sue particolari condizioni storiche culturali da un lato e storico sociali dall'altro.

Trattasi di popolazioni che, per quanto diverse sono nella stragrande maggioranza friulano-venete e giuliane oltre l'Isonzo e il Timavo, con differenti caratteristiche dalla montagna alla pianura sino al mare Adriatico, in cui si inscrivono esigue minoranze etniche di lingua tedesca e, più numerose, di lingua slovena.

Ma ciò che più conta e preme è lo *Status* di zona depressa che lo Stato riconosce da anni al Friuli e che non potrà, a nostro avviso trovare alcun altro avvio alla propria emancipazione economica, alla propria redenzione sociale in una progredita Regione se non attraverso un serio e innovatore Statuto speciale, sul quale impegnare domani il Governo regionale, beninteso nel quadro più generale della nazionale solidarietà.

Questó vuole e reclama la laboriosa, onesta e patriottica gente della Regione.

Perciò confidiamo, onorevoli colleghi, che il Parlamento vorrà accogliere favorevolmente la nostra iniziativa, sollecitando l'adempimento di un dovere costituzionale della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza con alto contributo di sangue della nostra gente, si è assunto dieci anni or sono nei confronti di Trieste e del Friuli-Venezia Giulia.

## TESTO DELLA PROPOSTA

---

### TITOLO I.

#### COSTITUZIONE DELLA REGIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

I territori delle attuali province di Udine e di Gorizia ed il Territorio di Trieste costituiscono la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dotata di Statuto speciale e fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

##### ART. 2.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

##### ART. 3.

Le province sono soppresse nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia e gli organi ed enti pubblici provinciali passano alla Regione, ai Consorzi dei comuni e ad altri organi di decentramento regionale.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione essenzialmente sui comuni e sui liberi Consorzi di comuni, dotati della maggiore autonomia amministrativa e finanziaria.

La Regione può delegare talune funzioni amministrative ai comuni e loro consorzi e ad altri enti locali, avvalendosi dei loro uffici ed assegnando loro i necessari mezzi finanziari.

##### ART. 4.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

I nati ed i residenti da almeno dieci anni in uno dei comuni del territorio della Regione, che non abbiano la cittadinanza italiana, divengono cittadini italiani, se, avendo compiuto il ventunesimo anno di età, dichiarano all'Ufficio di stato civile del proprio comune di voler assumere la cittadinanza italiana.

ART. 5.

La lingua ufficiale della Regione è quella italiana.

I cittadini di lingua slovena hanno diritto di usare la loro lingua nei rapporti con le autorità giudiziarie ed amministrative della Regione.

ART. 6.

Le pubbliche ordinanze, gli avvisi e le pubblicazioni ufficiali, le iscrizioni sugli enti pubblici, i nomi delle località e delle strade saranno bilingui nei comuni nei quali gli appartenenti a gruppo etnico diverso dall'italiano, costituiscano almeno la quarta parte della popolazione.

In questi comuni, gli atti pubblici, comprese le sentenze della Autorità giudiziaria concernenti le persone di cui al 2° comma dell'articolo precedente, saranno accompagnati su richiesta degli interessati, da traduzioni nella lingua loro propria.

ART. 7.

L'istruzione nelle scuole pubbliche, materne ed elementari, deve essere impartita anche nella lingua materna degli alunni, qualora vi sia un numero di alunni non inferiore a cinque.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nella Repubblica.

TITOLO II.

POTERI E FUNZIONI DELLA REGIONE

ART. 8.

In armonia con la Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, la Regione ha potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

1°) comuni e loro consorzi, circoscrizioni comunali, ordinamento e controllo degli Enti locali;

2°) ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;

3°) iniziative per lo sviluppo dei principi e delle istituzioni democratiche;

4°) polizia regionale;

5°) miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali;

6°) acque pubbliche;

- 7°) produzione e distribuzione di energia elettrica;
- 8°) agricoltura e foreste, ivi comprese la zootecnia e l'ittica, Ispettorati agrari, corpo forestale, Istituti filopatologici e stazioni agrarie sperimentali;
- 9°) bonifica ed irrigazione, riforma agraria e fondiaria, meccanizzazione;
- 10°) caccia e pesca;
- 11°) porti;
- 12°) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- 13°) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- 14°) espropriazioni per pubblica utilità;
- 15°) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
- 16°) edilizia, urbanistica e piani regolatori;
- 17°) edilizia popolare ed Istituti delle case popolari;
- 18°) artigianato;
- 19°) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 20°) turismo e industria alberghiera;
- 21°) disciplina degli Enti ed Istituti di credito fondiario, agrario e industriale, Casse di risparmio e Casse rurali della Regione;
- 22°) assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- 23°) ordinamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
- 24°) usi civici;
- 25°) impianti e tenuta dei libri fondiari;
- 26°) fiere e mercati;
- 27°) istruzione materna, artigiana e professionale, assistenza scolastica;
- 28°) assistenza e beneficenza pubblica;
- 29°) musei e biblioteche degli Enti locali;
- 30°) toponomastica e tutela del paesaggio;
- 31°) servizi antincendi;
- 32°) integrazione di bilanci dei comuni e loro consorzi.

ART. 9.

Con l'osservanza dei limiti di cui all'articolo precedente ed in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, la Regione ha inoltre potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1°) istruzione elementare, media e superiore di ogni grado;
- 2°) igiene e sanità pubblica;

- 3°) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- 4°) emigrazione;
- 5°) alimentazione;
- 6°) ogni altra materia che implichi servizi di prevalente interesse regionale.

ART. 10.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa, ed esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

TITOLO III.

DEMANIO E PATRIMONIO  
DELLA REGIONE

ART. 11.

I beni del demanio e del patrimonio dello Stato situati nel territorio della Regione esclusi quelli necessari alla amministrazione ed ai servizi di carattere nazionale riservati allo Stato, sono trasferiti al demanio ed al patrimonio della Regione.

ART. 12.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, nei modi stabiliti dagli articoli che seguono.

ART. 13.

Le entrate della Regione sono costituite:

1°) dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;

2°) dai nove decimi delle tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, della imposta ipotecaria, della imposta di fabbricazione del gas e della energia elettrica, percepite nel territorio della Regione;

3°) dai nove decimi della quota fiscale della imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

4°) da una quota della imposta generale sulla entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie per adempiere le funzioni normali della Regione;

5°) dai contributi di miglìoria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge, in armonia coi principî del sistema tributario dello Stato;

6°) da redditi patrimoniali;

7°) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

ART. 14.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino alla emanazione del parere definitivo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

ART. 15.

La Regione ha facoltà di istituire sulle concessioni di grande derivazione d'acqua per produzioni di energia elettrica, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate nel territorio della Regione, un sovracanone annuo per ogni chilovattore di potenza nominale media installata, risultante dall'atto di concessione e ciò senza pregiudizio degli oneri a favore dei comuni.

Tale sovracanone può essere altresì stabilito, in misura minore, per le concessioni che non siano state utilizzate, dopo decorsi tre anni dalle concessioni.

ART. 16.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi competenti della medesima.

ART. 17.

La Regione, a mezzo di funzionari delegati dal Presidente della Giunta regionale, ha facoltà di prendere visione delle operazioni degli Uffici finanziari dello Stato relativi ai tributi ad essa devoluti in quote fisse o variabili o di fornire dati, informazioni o suggerimenti al fine del miglior esito delle operazioni stesse.

La Regione, previe intese con il Ministro delle finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

ART. 18.

I bilanci di previsione, predisposti dalla Giunta regionale, ed i rendiconti consuntivi, accompagnati dalla relazione della Giunta stessa, sono approvati con legge del Consiglio regionale.

ART. 19.

La Regione ha facoltà di istituire nuovi tributi o di abolire quelli esistenti.

ART. 20.

Gli attuali tributi provinciali restano attribuiti ai Consorzi di comuni.

TITOLO IV.

STATUTO PARTICOLARE DEL TERRITORIO DI TRIESTE E ZONA FRANCA

ART. 21.

Il Territorio di Trieste è ente autarchico territoriale. Esso è posto fuori della linea doganale dello Stato e costituisce zona franca.

ART. 22.

Le modalità di attuazione della zona franca saranno stabilite con legge dello Stato.

ART. 23.

Con legge dello Stato saranno stabilite le materie derivanti dalla particolare funzione emporiale di Trieste e dalla sua condizione di extraterritorialità doganale, nelle quali il Territorio di Trieste avrà potestà legislativa e funzioni amministrative.

In tali materie il Territorio di Trieste avrà rapporti diretti con lo Stato.



ART. 24.

La Giunta regionale, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio del Territorio di Trieste ecceda la competenza del Territorio di Trieste o contrasti con gli interessi della Regione, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti al Consiglio regionale.

ART. 25.

Il Territorio di Trieste ha un proprio Consiglio denominato Consiglio del Territorio di Trieste, la cui composizione sarà stabilita con legge dello Stato, il quale ha potestà legislativa nell'ambito delle materie di cui all'articolo 23 della presente legge.

Esso sarà presieduto da un membro eletto nel suo seno.

Alle sue sedute ha diritto di assistere un rappresentante del Consiglio regionale, con facoltà di proporre le sue osservazioni, ma senza diritto di voto.

TITOLO V.

ORGANI DELLA REGIONE

ART. 26.

Organi della Regione sono: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

ART. 27.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, diretto, uguale, segreto e col sistema proporzionale puro, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno per ogni ventimila abitanti o frazione superiore ai diecimila abitanti.

Il numero dei Consiglieri regionali assegnati a ciascuna circoscrizione non può essere inferiore a numero di dieci.

Le circoscrizioni elettorali saranno determinate in modo da assicurare alle minoranze etniche la possibilità di essere rappresentate nel Consiglio regionale.

ART. 28.

È elettore del Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali dei comuni di tutto il territorio della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il giorno delle elezioni il venticinquesimo anno di età.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle due Camere, di un altro Consiglio regionale o di sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

ART. 29.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 30.

I consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al Consiglio.

ART. 31.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni.

Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale un mese prima della scadenza del quadriennio.

Il nuovo Consiglio è convocato entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, dal Presidente della Giunta regionale.

ART. 32.

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi consiglieri, il presidente, due vicepresidenti, i segretari e le Commissioni, in conformità al regolamento interno.

ART. 33.

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 34.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Delibera inoltre sulle materie di competenza della Giunta regionale e che questa ritenga di sottoporre al suo voto.

In tali casi la deliberazione del Consiglio è vincolante per la Giunta.

Il Consiglio regionale può inoltre deliberare inchieste, da affidare ai suoi membri, sulle materie di competenza della Regione.

ART. 35.

In tutte le Commissioni dovranno essere rappresentati tutti i gruppi che compongono il Consiglio regionale.

ART. 36.

Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie, anche non di competenza della Regione, che presentino per essa particolare interesse.

ART. 37.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando persista nel violare la Costituzione o il presente statuto.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente delle Repubblica, previa deliberazione del Parlamento.

Con lo stesso decreto di scioglimento deve essere fissata la data delle nuove elezioni non oltre i 90 giorni, ed è nominata una Commissione di tre membri per l'ordinaria amministrazione della Regione.

La Commissione esercita le funzioni attribuite alla Giunta e, in caso di improrogabilità, compie gli atti demandati al Consiglio regionale, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio, e provvede allo svolgimento delle nuove elezioni nel termine predetto.

ART. 38.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria entro il primo mese di ogni semestre, ed in sessione straordinaria a richiesta della Giunta regionale o di almeno un sesto dei consiglieri in carica.

ART. 39.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio regionale ed al popolo della Regione.

L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno diecimila elettori.

ART. 40.

Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o di almeno ventimila elettori, i disegni e le proposte di legge approvati dal Consiglio

regionale dovranno essere sottoposti al *referendum* popolare.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie o di bilancio della Regione.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori della Regione.

Le modalità di attuazione del *referendum* saranno stabilite con legge regionale.

ART. 41.

La Giunta regionale è composta del Presidente e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza di voti validi espressi.

ART. 42.

Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta sono organi esecutivi della Regione.

Essi svolgono le funzioni esecutive ed amministrative di competenza della Regione e quelle ad essa delegate dallo Stato.

ART. 43.

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione e promulga le leggi regionali.

Egli interviene nelle sedute del Consiglio dei Ministri quando si trattino questioni o problemi riguardanti la Regione.

ART. 44.

Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto.

Gli Assessorati alle acque pubbliche, alla produzione e distribuzione di energia elettrica alla agricoltura e foreste, alla bonifica ed irrigazione, alla emigrazione, avranno sede, con i relativi uffici ed organi regionali, in Udine o in altri comuni della Regione.

ART. 45.

La Giunta regionale può essere revocata dal Consiglio, su mozione motivata presentata da almeno un sesto dei componenti il Consiglio e votata a maggioranza assoluta dai componenti stessi.

La mozione di revoca della Giunta deve essere posta in discussione non oltre 15 giorni e non prima di tre dalla sua presentazione.

## TITOLO VI.

## RAPPORTI TRA STATO E REGIONE

## ART. 46.

Nell'ambito della Regione i prefetti e le prefetture sono soppressi.

Il Governo è rappresentato nella Regione da un commissario, il quale coordina l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione, ed esercita le funzioni già demandate ai prefetti che non siano affidate dal presente statuto ad organi regionali.

## ART. 47.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale con il rilievo che ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini sopraindicati. Ove il Governo impugni la legge per questioni di legittimità o di merito, l'esecutività della legge è sospesa dal giorno della impugnazione e sino a che essa sia stata decisa.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Il *Bollettino* è pubblicato in lingua italiana.

Ai comuni di cui all'articolo 6 del presente statuto ne è trasmessa la traduzione in lingua slovena.

## ART. 48.

Le leggi ed i regolamenti approvati da Consiglio regionale devono essere pubblicati in una parte apposita della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 49.

Le leggi e gli atti aventi valore di legge nella Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente statuto, con ricorso alla Corte Costituzionale.

ART. 50.

La Giunta regionale, quando constata che l'applicazione di una legge e di un provvedimento dello Stato in materia economica e finanziaria risulti dannosa alla Regione, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica.

ART. 51.

La Regione è rappresentata nella elaborazione di progetti per trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardi scambi di specifico interesse della Regione.

La Regione deve altresì essere sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse, ed in materia di regolamentazione di servizi nazionali ed internazionali di comunicazioni e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano interessarla.

TITOLO VII.

ENTI LOCALI

ART. 52.

Il controllo sugli atti dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, dei Consorzi e degli altri Enti locali, è esercitato, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, da una Commissione regionale di controllo composta da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

ART. 53.

La facoltà di sciogliere i Consigli comunali e degli altri Enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Regione, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi regionali.

## ART. 54.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge dello Stato, con sezioni anche in Udine, Gorizia e Pordenone.

## TITOLO VIII.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 55.

Nelle materie attribuite alla competenza legislativa della Regione, sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

## ART. 56.

Con legge della Repubblica, nel rispetto dei principi posti dal presente statuto, saranno emanate, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale.

Le spese relative alle elezioni saranno a carico dello Stato.

Le elezioni dovranno aver luogo entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di cui al primo comma.

## ART. 57.

I prefetti delle province di Udine e di Gorizia ed il commissario governativo della zona del Territorio Libero di Trieste cessano dalle attribuzioni attuali all'atto della costituzione della Giunta regionale.

## ART. 58.

Gli uffici statali che attendono, nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia, a funzioni attribuite dal presente statuto alla Regione, passano alle dipendenze della Regione secondo le norme di attuazione dello statuto stesso.

## ART. 59.

Il commissario governativo della zona del Territorio Libero di Trieste estenderà alla zona stessa la validità del presente statuto e tutte le leggi ed i provvedimenti che saranno emanati per la sua attuazione.

ART. 60

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e di concerto con i Ministri interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Le norme d'attuazione del presente statuto sono elaborate e proposte al Governo da una Commissione paritetica di dieci membri, cinque rappresentanti dello Stato e cinque rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con rappresentanza delle minoranze.

La Commissione sarà nominata entro due mesi dalle elezioni del primo Consiglio regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro.